Codice DB1014

D.D. 21 gennaio 2014, n. 9

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Ramperga 1" - codice univoco TO-P-05057 e "Ramperga 2" - codice univoco TO-P-05058, ubicati nel Comune di Busano (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Busano (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 6 settembre 2013, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 173/2013 del 6 settembre 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Ramperga 1" – codice univoco TO-P-05057 e "Ramperga 2" – codice univoco TO-P-05058, ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 570 e n. 557 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del medesimo Comune di Busano (TO), ad una distanza reciproca di circa 30 m in direzione est-ovest.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 10 maggio 2013 e in data 23 luglio 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "Ramperga 1", profondo 120,00 metri, è equipaggiato con quattro tratti filtranti: tra -23,00 e -30,00 metri, tra -44,00 e -47,00 metri, tra -65,00 e -72,00 metri e tra -103,00 e -106,00 metri; il pozzo "Ramperga 2", profondo 75,00 metri prevedeva, originariamente, quattro tratti filtranti, ma non essendo conforme ai disposti della l.r. 30.04.1996, n. 22 e s.m.i. poiché filtrava sia al di sopra che al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, è stato necessario provvedere alla progettazione di interventi di ricondizionamento, eseguiti nel dicembre 2011, a seguito dei quali i tratti filtranti sono diventati due: tra -31,50 e -39,50 metri e tra -55,00 e -62,60 metri.

La proposta di ridefinizione è stata formulata in funzione della portate critica di 5,00 l/s determinata il 28/8/2012, in occasione della prova di pozzo eseguita nel pozzo "Ramperga 2", considerata come prelevata contemporaneamente dai due pozzi e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, costituita dall'inviluppo delle singole ZRR dei due pozzi e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, costituita dall'inviluppo delle singole ZRA dei due pozzi e dimensionata sulla base dell'isocrona 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 3 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa. L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Busano (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 14 maggio 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'A.S.L. TO4 Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, sede di Ivrea, con nota in data 8 agosto 2013, ha espresso il proprio parere evidenziando alcuni aspetti in merito alla qualità delle acque captate. In particolare, emerge che l'acqua di entrambi i pozzi oggetto della presente ridefinizione è interessata dalla presenza di fitosanitari e di nitrati seppure in concentrazioni inferiori al limite di norma; vengono inoltre rilevati valori di pH spesso

prossimi al limite minimo di riferimento stabilito dalla norma nonché sporadiche presenze di torbidità, ferro e manganese che hanno comportato la temporanea chiusura del pozzo "Ramperga 2". La miscelazione dell'acqua dei due pozzi in esame con quella derivante dal pozzo "Noce Bellino" di norma garantisce che l'acqua distribuita all'utenza sia ampiamente conforme ai valori di legge; si evidenzia in conclusione come l'attività agricola rappresenti il rischio principale per la risorsa idropotabile; si ritiene inoltre utile una verifica sull'origine delle anomalie di pH.

L'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino – con nota in data 1 luglio 2013, ha ritenuto la documentazione presentata adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; ha tuttavia espresso considerazioni analoghe a quelle dell'A.S.L., ricordando che le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere disciplinate da uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ha inoltre evidenziato la presenza di un corso d'acqua denominato "Bealera" che interseca sia la ZRA che la ZRR, ritenendo opportuna una verifica con l'Amministrazione comunale sull'eventuale presenza di scarichi civili o industriali nel tratto a monte dell'area oggetto della presenta proposta di ridefinizione.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 269, 275, 276, 277, 287, 288, 289, 293, 298, 299, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 451, 481, 557, 570, 571, 905 e 907 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del Comune di Busano (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (SMAT S.p.A.), ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con determinazione n. 942-479739 del 30/11/2005, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la SMAT S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "Ramperga 1" – codice univoco TO-P-05057 (portata massima 6,00 l/s, volume massimo derivabile 31.000 mc/anno; la portata massima indicata nel disciplinare di concessione deve essere aggiornata con quella utilizzata per la definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, vale a dire 5,00 l/s) e "Ramperga 2" – codice univoco TO-P-05058 (portata massima 3,00 l/s, volume massimo derivabile 22.000 mc/anno; la portata massima indicata nel disciplinare di concessione deve essere aggiornata con quella utilizzata per la definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, vale a dire 5,00 l/s), ubicati rispettivamente nelle particelle catastali n. 570 e n. 557 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del medesimo Comune di Busano (TO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 26 settembre 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio di ciascuno dei due pozzi, pari a 5,0 l/s;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo approvato dalla Provincia di Torino con determinazione n. 942-479739 del 30/11/200 debba essere modificato riportando come portata massima estraibile per ciascuno dei due pozzi "Ramperga 1" e "Ramperga 2" la portata di 5,0 l/s, utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

rilevato che i pozzi denominati "Ramperga 1" – codice univoco TO-P-05057 e "Ramperga 2" – codice univoco TO-P-05058 – sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010 e trasmesso con nota prot. n. 0003971, in data 16 dicembre 2010, dalla stessa Autorità d'Ambito alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla valutazione sulle anomalie del pH dell'acqua captata al fine di verificarne l'origine;
- si provveda alla verifica sull'eventuale presenza di scarichi civili o industriali nel tratto a monte dell'area oggetto della presenta proposta di ridefinizione del corso d'acqua denominato "Balera" che attraversa l'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 269, 275, 276, 277, 287, 288, 289, 293, 298, 299, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 451, 481, 557, 570, 571, 905 e 907 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del medesimo Comune di Busano (TO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (SMAT S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 942-479739 del 30/11/2005 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente SMAT S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "Ramperga 1" – codice univoco TO-P-05057 (portata massima pari a 6,00 l/s) e "Ramperga 2" – codice univoco TO-P-05058 (portata

massima pari a 3,00 l/s), ubicati nelle particelle catastali n. 570 e n. 557 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del medesimo Comune di Busano (TO);

vista la nota dell'A.S.L. TO4 – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, sede di Ivrea, in data 8 agosto 2013 – prot. n. 0896/0075510;

vista la nota dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino – in data 1 luglio 2013 – prot. n. 60772; vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 173/2013, in data 6 settembre 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 6 settembre 2013 – prot. n. 0003010, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Ramperga 1" codice univoco TO-P-05057 e "Ramperga 2" codice univoco TO-P-05058, ubicati nel Comune di Busano (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Tavola 3 Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia Scala 1:1500", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,00 l/s per entrambi i pozzi "Ramperga 1" e "Ramperga 2", corrispondente alle rispettive portate massime di esercizio.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 269, 275, 276, 277, 287, 288, 289, 293, 298, 299, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 451, 481, 557, 570, 571, 905 e 907 del foglio di

mappa n. 1 censito al C.T. del Comune di Busano), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- e) garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla valutazione sulle anomalie del pH dell'acqua captata al fine di verificarne l'origine;
- provvedere, in accordo con l'Amministrazione comunale, alla verifica sull'eventuale presenza di scarichi civili o industriali nel tratto a monte dell'area oggetto della presenta proposta di ridefinizione, del corso d'acqua denominato "Bealera" che attraversa l'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa; la Provincia di Torino dovrà inoltre provvedere ad aggiornare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante di cui alla propria determinazione n. 942-479739 del 30/11/2005 riportando come portata massima estraibile per ciascuno dei due pozzi "Ramperga 1" e "Ramperga 2" la portata di 5,00 l/s, utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Busano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Agata Milone